



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E DI CORRETTA GESTIONE DEGLI ATTI RESI DISPONIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35 E 36 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

1. Premessa e ambito di applicazione

La presente clausola disciplina gli obblighi di riservatezza e le modalità di corretta gestione, da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura, dei documenti, dei dati e delle informazioni resi disponibili dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – in qualità di stazione appaltante – attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche "Codice dei Contratti Pubblici"), in attuazione del regime di accesso disciplinato dagli articoli 35 e 36 del medesimo Codice. La sottoscrizione dell'offerta e la partecipazione alla procedura comportano integrale e incondizionata accettazione della presente clausola da parte dell'operatore economico, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. Oggetto della riservatezza

Sono assoggettati al vincolo di riservatezza di cui alla presente clausola tutti i documenti, i dati e le informazioni ai quali l'operatore economico abbia avuto accesso, in qualunque forma e con qualunque modalità, in ragione della partecipazione alla procedura e, in particolare, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ossia l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché – per gli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria – le offerte dagli stessi reciprocamente presentate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Sono parimenti assoggettati al vincolo tutti gli ulteriori atti, dati e informazioni acquisiti per effetto dell'esercizio del diritto di accesso documentale di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero dell'accesso difensivo ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si obbliga a trattare i documenti, i dati e le informazioni di cui al precedente articolo 2 con la massima riservatezza e cura, conformemente ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione, integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, l'operatore economico si impegna a:

- (i) utilizzare i predetti documenti, dati e informazioni esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla procedura e all'eventuale tutela in giudizio dei propri interessi giuridici nelle sedi competenti, astenendosi da qualsivoglia utilizzo per finalità commerciali, concorrenziali, di marketing, di intelligence di mercato ovvero per scopi ulteriori e diversi;
- (ii) non riprodurre, duplicare, comunicare a terzi, divulgare, pubblicare, mettere a disposizione, anche parzialmente, su reti telematiche, social media o altri canali di comunicazione, né altrimenti diffondere i medesimi documenti, dati e informazioni, salvo che nei limiti strettamente necessari all'esercizio del diritto di difesa e previo oscuramento dei dati personali eccedenti;
- (iii) limitare l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti al solo personale interno – ivi inclusi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti – effettivamente incaricato di attività funzionali alle finalità di cui al punto (i), previa formale autorizzazione e vincolo di riservatezza di pari contenuto, di cui l'operatore economico risponde in via diretta;



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

(iv) rispettare in modo rigoroso le determinazioni assunte dalla stazione appaltante in ordine all'oscuramento di parti delle offerte concorrenti, comunicate ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, astenendosi dal compiere qualsiasi attività diretta a rimuovere, eludere o aggirare le misure di oscuramento adottate, ivi inclusi tentativi di estrazione, decompilazione o reverse engineering dei file e dei metadati;

(v) astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta idonea a compromettere la segretezza dei segreti tecnici e commerciali altrui di cui all'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero a determinare un vantaggio competitivo indebito nelle successive procedure di gara, fermo restando il diritto di proporre opposizione all'oscuramento nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36, commi 2 e seguenti.

4. Misure di sicurezza e gestione documentale

L'operatore economico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, idonee a prevenire la perdita, l'accesso non autorizzato, la modifica o la diffusione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti, ivi compresi: la conservazione su supporti protetti da credenziali di autenticazione robuste e, ove tecnicamente possibile, da cifratura; la tracciabilità degli accessi; la corretta dismissione dei supporti al termine del trattamento. È fatto altresì obbligo all'operatore economico di non duplicare i documenti oltre quanto strettamente necessario alle finalità consentite e di conservare ogni copia in ambienti adeguatamente protetti, sotto la propria esclusiva responsabilità.

5. Conservazione, restituzione e cancellazione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati dall'operatore economico per il solo tempo strettamente necessario alle finalità di cui all'articolo 3, lettera (i), e comunque non oltre il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie eventualmente connesse alla procedura. Decorso tale termine, ovvero al venir meno delle finalità che ne giustificano la detenzione, l'operatore economico provvede tempestivamente, su semplice richiesta della stazione appaltante ovvero d'iniziativa, alla restituzione e/o alla distruzione di ogni copia, in qualsiasi formato detenuta, ivi incluse le copie informatiche, le copie di backup e le copie eventualmente detenute da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3, lettera (iii), fornendone idonea attestazione scritta alla stazione appaltante ove richiesto.

6. Responsabilità e conseguenze della violazione

La violazione, anche colposa, degli obblighi di cui alla presente clausola comporta in capo all'operatore economico la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente arrecati alla stazione appaltante, agli altri concorrenti e a qualsiasi ulteriore soggetto interessato, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dall'ordinamento, ivi incluse quelle di natura penale ai sensi degli articoli 326, 622 e 623 del codice penale, le sanzioni in materia di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del codice civile, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 166 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. La stazione appaltante si riserva, altresì, ogni iniziativa volta alla tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi e di quelli dei soggetti pregiudicati dalla violazione, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti.

7. Coordinamento con la disciplina sulla protezione dei dati personali

Qualora i documenti, i dati e le informazioni acquisiti contengano dati personali riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, l'operatore economico assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679, salvo che intervenga distinto atto di designazione quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del medesimo Regolamento. In tale qualità, l'operatore economico provvede in



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

proprio agli adempimenti di cui agli articoli 13, 14 e 30 del Regolamento, garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento e adotta ogni cautela necessaria a evitare la diffusione di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 e di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento.

8. Durata

Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola hanno efficacia dalla data di presentazione dell'offerta e permangono senza limiti temporali, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara e all'eventuale esecuzione del contratto, fino a quando i documenti, i dati e le informazioni assoggettati al vincolo non abbiano perduto, per fatto non imputabile all'operatore economico, il carattere di riservatezza o non siano stati legittimamente resi di pubblico dominio.

Luogo e data, _____

L'operatore economico
(timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'operatore economico dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai punti 3 (Obblighi dell'operatore economico), 5 (Conservazione, restituzione e cancellazione), 6 (Responsabilità e conseguenze della violazione) e 8 (Durata) della presente clausola di riservatezza.

Luogo e data, _____

L'operatore economico
(timbro e firma del legale rappresentante)
